



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN RIASSUNZIONE CON ISTANZA EX ART. 700 CP.C. IN FAVORE DI

MARIA ALESSIA COLACICCO nata a Foggia il 20/03/1980 ed ivi residente alla via Stefano Morellina n.7 (codice fiscale CLCMLS80C60D643L), elettivamente domiciliata in Foggia, in via Piave n. 10 presso lo studio dell'avv. Gaetano de Perna del Foro di Foggia (codice fiscale DPRGTN61L04D643R), dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti conferita con atto separato da considerarsi apposta in calce al presente atto (all.1), che, ai sensi dell'art. 170 comma 4 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero fax 0881.772806 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: deperna.gaetano@avvocatifoggia.legalmail.it

- Ricorrente

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca MIUR** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma.

- Resistente

Via San Gottardo 89 - 6900 -
Lugano - Massagno - Svizzera
Tel: + 41 798625893
Fax: + 41 919662224
E-Mail: studiodeperna@gmail.com

Corso D'Italia 102 - 00198 -
Roma - Italia
Tel: +39 06 44233390
Fax: +39 06 44233390
E-Mail: studiodeperna@gmail.com

Via Piave n. 10 - 71121 -
Foggia - Italia
Tel: +39 0881 772806
Fax: +39 0881 772806
E-Mail: studiodeperna@gmail.com



E NEI CONFRONTI

- della signora Salvati Mariangela, nata a Napoli il 2/10/1980 (SLVMNG80R42F839Z), residente a San Giuseppe Vesuviano (NA), via Nappi traversa delle Camelie;
- del signor Iaconis Giuseppe, nato il 05/09/1977;
- della signora Marciano Maddalena, nata il 22/04/1975;
- della signora Chiarugi Sara, nata il 22/10/1967;
- della signora De Vincentiis Zaira, nata il 13/09/1957;
- della signora Corrado Franca, nata il 10/06/1966;
- del signor Venuti Sergio, nato il 21/02/1959;
- della signora Bianchi Roberta, nata il 25/08/1981;
- della signora Albano Sabina, nata il 26/08/1958;
- della signora Ciaramella Annalisa, nata il 05/11/1975;
- della signora Liberatore Francesca, nata il 22/08/1983;
- della signora D'Errico Giuseppina, nata il 05/05/1969.

- Altri resistenti

OGGETTO:

1) impugnazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM per l'insegnamento "ABPR34 – Fashion Design" (procedura prevista dal Decreto Ministeriale MIUR del 30/06/2014 n. 526 denominato "Costituzione delle Graduatorie Nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il



personale docente delle istituzioni AFAM"); provvedimento di esclusione comunicato alla ricorrente con raccomandata n. 142433015189 ricevuta l'11 dicembre 2014 (all.2);

2) impugnazione di tutti gli atti conseguenti, connessi e presupposti;

3) richiesta di riconoscimento del diritto alla ricorrente all'inserimento nella graduatoria nazionale per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM - graduatoria "ABPR34 – Fashion Design" e risarcimento del danno.

FATTO

Con Legge n. 128 dell'8 novembre del 2013 sono state introdotte misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca.

Il secondo comma dell'articolo 19 della suddetta legge dispone: **"Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca."**



In attuazione del suddetto art. 19, il MIUR, in data 30/06/2014, al fine di disciplinare le modalità di inserimento del personale docente nelle costituenti Graduatorie Nazionali, ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 526 (all. 3).

L'art. 2 del D.M. n. 526/2014 individua i soggetti che possono essere inclusi nelle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.

In particolare, al comma 1, ribadisce che: " **è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato** nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e **che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento**, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica."

Lo stesso art. 2, al comma 2, stabilisce che: "Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato" e, al comma 3, che "Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre



tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello."

L'art. 4 del medesimo decreto tratta della costituzione delle graduatorie.

Il primo comma del suddetto art. 4 dispone: **"1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto.** Per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all'attribuzione di incarichi di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508 del 1999".

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce: **"2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l'inserimento in graduatoria"**.

L'inammissibilità della domanda e l'esclusione dalla procedura sono trattate nel D.M. n. 526/2014 all'art. 7 che dispone quanto segue: **"1. E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 5.**



2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.

3. L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l'elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)".

L'art. 8 del D.M. 526/2014 tratta della individuazione e della composizione delle commissioni preposte alla formazione delle singole graduatorie per materia e stabilisce che “sono costituite dal Direttore amministrativo, in qualità di Presidente, dell'Istituzione competente per insegnamento, come individuata nell'allegato C, da un docente di ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del Direttore amministrativo, da un componente dell'ufficio amministrativo”.

L'allegato C del D.M. 526/2014 (all.4) individua l'Istituzione competente per la formazione della graduatoria di “ABPR34-Fashion Design” nella Accademia di Belle Arti di Macerata.

Infine l'art. 10 del suddetto D.M. tratta dell'approvazione e della pubblicazione delle graduatorie stabilendo quanto segue:



“1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a tal fine, apposita funzione. Terminato l'inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito <http://afam.miur.it> e sui siti delle istituzioni, entro il 25 settembre 2014.

*2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascun interessato può presentare **reclamo scritto alla Commissione competente** per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo, **la Commissione** procede alla rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere anche d'ufficio alla rettifica della stessa.*

3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito <http://afam.miur.it> e sul sito dell'istituzione.

4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del Ministero”.

La ricorrente poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ art. 19 della Legge n.128/2013 e dal D.M. 30 giugno 2014 n. 526 inoltrava domanda per l'inserimento nella



graduatoria nazionale per l'insegnamento della materia “ABPR34-Fashion Design” “ABPR34-FASHION DESIGN” (all. n. 5).

Il 6 ottobre 2014 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie di cui al primo comma dell’art. 10 del D.M. 526/2014 e la ricorrente era inserita in quella di Fashion Design al quarto posto, posizione utile per l’ottenimento di un insegnamento in quella materia (all.6).

Decorso il termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 10, la Commissione istituita per la formazione della graduatoria di Fashion Design (vale a dire quella dell’Accademia di Belle Arti di Macerata), ai sensi del successivo terzo comma, trasmetteva la graduatoria alla Direzione generale competente che l’approvava in via definitiva.

Il 28 ottobre 2014 venivano pubblicate le graduatorie definitive di cui al terzo comma dell’art. 10 del D.M. 526/2014 ed in quella di Fashion Design la ricorrente si vedeva riconfermata al quarto posto, posizione utile, come detto, per l’ottenimento di un insegnamento (all.7).

Il 28 ottobre 2014, dunque, con la pubblicazione, si concludeva l’ ultima fase del procedimento di formazione delle graduatorie, vale a dire quella d’integrazione della loro efficacia, e le stesse, pertanto, già perfette divenivano anche efficaci.

Ovviamente, essendo lo Stato Italiano “Stato di Diritto” (non Repubblica delle banane), la ricorrente intese, conformemente al tenore letterale del D.M 526/2014, che la pubblicazione delle graduatorie definitive avesse concluso il procedimento di formazione delle stesse e pertanto aspettò fiduciosamente di essere chiamata ad insegnare Fashion Design.



L'11 dicembre 2014 gli veniva invece comunicato l'abnorme provvedimento di esclusione che è causa del presente ricorso.

In data 9 febbraio 2015 la ricorrente notificava ricorso al TAR Lazio (all.8); il ricorso, depositato il 6 marzo 2015, veniva iscritto al n.3159/2015 di R.G. ed assegnato alla Terza Sezione Bis.

Con sentenza n.7408/2015 (all.9), emessa il 21 maggio 2015 e depositata il 22 maggio 2015, il TAR Lazio così statuiva: *“..... definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate. Spese compensate”*.

In data 22 dicembre 2015 la ricorrente appellava la suddetta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (all.10); il ricorso, depositato il 16 gennaio 2016, veniva iscritto al n.285/2016 di R.G. ed assegnato alla Sesta Sezione.

Con sentenza n.1828/2016 (all.11), emessa il 7 aprile 2016 e depositata il 6 maggio 2016, il Consiglio di Stato, così statuiva: *“..... definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l'appello. Spese compensate”*.

Con il presente atto la ricorrente riassume il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di ottenere, per le ragioni che di seguito si andranno a rappresentare, l'annullamento dell'ingiusto, illegittimo ed abnorme provvedimento di esclusione e la conseguente inclusione nella graduatoria nazionale per l'insegnamento della materia per cui ha presentato domanda.



SUI MOTIVI DEL RICORSO

PRIMA PARTE

- PRIMO MOTIVO -

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI LEGALI

L'atto ricorso è stato emesso il 24 novembre 2014 ed ha come oggetto, testualmente, il seguente: “Esclusione dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526. Graduatoria ABPR34-Fashion Design.”

Come detto, il 28 ottobre 2014 la graduatoria definitiva di Fashion Design diveniva perfetta e si concludeva il procedimento della sua formazione.

In quella graduatoria la attuale ricorrente occupava la quarta posizione, si trattava di una posizione che le avrebbe certamente permesso di ottenere un incarico di insegnamento per la stessa materia; invero come si evince dall'allegato 12 i posti disponibili per l'insegnamento di Fashion Design sono di gran lunga superiori a quattro.

Considerato quanto supra, ed in particolare la circostanza che il procedimento di formazione della graduatoria di cui si tratta era ormai definitivamente chiuso e la stessa dunque perfetta, **si deve concludere per l'illegittimità dell'atto ricorso nella misura in cui, in assenza di un preliminare annullamento di ufficio (ex art. 21 nonies L.241/90) dell'atto definitivo perfezionatosi con la pubblicazione (la graduatoria definitiva),**



non è ammissibile in capo all'Amministrazione l'esistenza di un potere di esclusione di un candidato da una procedura di formazione che non è più in corso giacché definitivamente conclusasi con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva.

- SECONDO MOTIVO -

VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAI PRIMI QUATTRO CAPI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 7, 9 E 10 DELLA STESSA

Premesso che la ricorrente dopo il 28 ottobre 2014, vale a dire dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva di Fashion Design e la sua inclusione al quarto posto della stessa, non ha ricevuto nessuna altra comunicazione oltre che quella di esclusione (postuma!!!) si rileva che anche a voler prescindere dal precedente motivo, l'atto ricorso risulta abnorme, vale a dire fuori da qualsiasi regola giuridica, e perciò illegittimo, perché si tratta di un tipico atto conclusivo di procedimento emesso però senza che il procedimento si sia effettivamente svolto, con buona pace dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti (quale dovrebbe essere quello ricorso) nonché di quello di partecipazione.

In altre parole l'Amministrazione che ha emesso l'atto ricorso (che sarebbe dovuto essere un provvedimento) senza minimamente coinvolgere l'unica sua destinataria, ha ignorato completamente tutti i primi quattro capi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare della suddetta legge ha violato:

- a. Il criterio di trasparenza di cui all'art. 1, comma 1;



b. Il quarto comma dell'art. 3;

c. Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis nonché tutti i principi generali ad essi sottesi.

SUI MOTIVI DEL RICORSO

SECONDA PARTE

Di seguito si riporta testualmente la motivazione su cui si fonda il provvedimento ricorso:

“ Con nota prot. n. 2886/B8 del 7 ottobre 2014 l'Accademia di Belle arti di Foggia ha comunicato a questa Amministrazione che la S.V. ha prestato presso la stessa Accademia solo 2 anni d'insegnamento in Fashion Design validi quali requisito di ammissione in quanto il servizio dichiarato per l'a.a. 2008/2009 (180 ore) è stato prestato senza alcuna procedura selettiva.

Questo ministero, con nota n. 6928 del 14 ottobre 2014 ha trasmesso la comunicazione dell'accademia di Foggia alla competente Commissione al fine di valutare quanto in essa affermato.

La Commissione, in data 9 ottobre 2014, ha comunicato di avere sommato ai due anni di insegnamento di Fashion Design un anno di insegnamento in decorazione che la S.V. aveva dichiarato nella sezione E della domanda “altro insegnamento”, applicando il principio della maggioranza del servizio previsto dall'art.4, comma 3, del D.M. 526/2014 come interpretato dal punto 3) delle linee guida di questo ministero del 10.09.2014.



In data 4 novembre u.s. l'Accademia di Belle Arti di Foggia, con nota n. 3220/B10, ha ribadito quanto già comunicato ed ha reiterato la richiesta di esclusione della S.V.

Invero, dall'esame delle domande relative alle due graduatorie emerge che la S.V. ha svolto solo tre anni accademici di insegnamento in Decorazione, pertanto nessuno di essi poteva essere utilizzato come terzo anno per la graduatoria di Fashion Design.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si comunica che la S.V. è esclusa dalla graduatoria in oggetto in quanto priva del requisito dei tre anni di insegnamento di cui all'art.4, comma2, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014"

Il contenuto dell'atto ricorso è un vero e proprio concentrato di illegittimità anche a voler prescindere dai vizi rilevati nella precedente prima parte dei presenti motivi di ricorso.

- TERZO MOTIVO -

VIOLAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 7 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014

Di seguito si riporta testualmente il terzo comma dell'art. 7 del DM n. 526/14:

"L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l'elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a



fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)”.

Il provvedimento di esclusione previsto dal D.M. 526/2014, come del resto tutti i provvedimenti amministrativi, è tipico e nominativo e nel caso specifico non prevede un potere di esclusione che possa prescindere dall’iniziativa della Commissione competente per la formazione della graduatoria. La Commissione competente per la formazione della graduatoria è, infatti, il solo organo titolato a “valutare” l’esistenza di motivi di esclusione e “segnalare” gli stessi al Direttore Generale dell’AFAM.

Come si evince chiaramente dall’all. C del D.M. 526/2014 (v.all.4) **la sola Commissione competente per la formazione della graduatoria di Fashion Design era quella dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, la quale non solo non ha segnalato l’esistenza di qualsivoglia motivo di esclusione della ricorrente ma ha al contrario ritenuto, sia in sede di formazione della graduatoria provvisoria che in sede di formazione di quella definitiva, vale a dire per ben due volte, che la stessa fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma per il suo inserimento in graduatoria.**

- QUARTO MOTIVO -

ANCORA SULLA VIOLAZIONE DEL TERZO COMMA DELL’ART. 7 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014 E SULL’ ECCESSO DI POTERE

Richiamato il contenuto dell’atto ricorso e quello del terzo comma dell’art. 7 del D.M. 526/2014 si rileva che il procedimento (tipico e nominativo) di esclusione previsto dalla



norma non contempla né l' intervento di terzi diversi dalla Commissione competente per la formazione della singola graduatoria (che, come si è avuto modo di vedere, per quella di Fashion Design era l' Accademia di Belle Arti di Macerata) e dalla Direzione Generale AFAM né la trasmissione da parte del Ministero alla Commissione di “comunicazioni” provenienti da terzi né, tantomeno, la trasmissione di richieste di terzi.

L'atto ricorso si fonda perciò su presupposti di fatto (quali l' inammissibile intervento dell' Accademia di Belle Arti di Foggia presso il Ministero, la sua abusiva richiesta di esclusione della ricorrente e la trasmissione da parte del Ministero alla Commissione di entrambe) che non dovevano trovare spazio nella procedura; ed anche per tale via è dunque illegittimo.

- QUINTO MOTIVO -

VIOLAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 7 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014 N. 526

I casi di inammissibilità della domanda e di esclusione dalla procedura sono espressamente previsti dai primi due commi dell'art. 7 del citato decreto, essi sono perciò vincolanti per l'Amministrazione che non può pertanto escludere i candidati per motivi diversi.

Di seguito si riportano i primi due commi dell'art.7 del D.M. citato:

“1. E' inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 5.



2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.”

Persino dalla semplice lettura della norma si rileva pertanto immediatamente che tra i casi di esclusione dalla procedura non rientra affatto quello contemplato dall'atto ricorso che, infatti, testualmente, esclude la ricorrente dalla graduatoria: “...in quanto priva del requisito dei tre anni di insegnamento di cui **all'art.4, comma2, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014**”

- SESTO MOTIVO -

VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 19, COMMA 2, DEL D.L. 104/2013, NEL TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 128/2013 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014 N. 526

Con decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013, convertito in legge n. 128 dell'8 novembre del 2013, sono state introdotte misure urgenti in materia di Istruzione Università e Ricerca.

Una delle ragioni di formazione della suddetta legge si rinviene nella volontà di conformarsi alle numerose decisioni degli organi della UE che in altrettante numerose occasioni hanno sottolineato la necessità che il Governo Italiano ponesse fine o perlomeno argine alla formazione di nuovo precariato e soprattutto che iniziasse a garantire la prosecuzione del lavoro a quello con più di tre anni di insegnamento alle spalle.

In tale ottica l'articolo 19, comma 2, del d.l. 104/2013, nel testo coordinato con la legge di conversione n. 128/2013, dispone: *"Il personale docente che non sia già titolare di*



contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca."

In attuazione dell'art. 19 del d.l. n. 104/2013, il MIUR, in data 30/06/2014, al fine di disciplinare le modalità di inserimento del personale docente nelle costituenti Graduatorie Nazionali, ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 526 (v. all.3).

L'art. 2 del D.M. n. 526/2014, individua i soggetti che hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM stabilendo che essi, conformemente al succitato art. 19 del d.l. n. 104/2013, siano tutti quelli *"inclusi in graduatorie di istituto costituite a seguito di concorso selettivo che alla data del decreto abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento"*.

Sia la legge che il successivo decreto, dunque, al fine del sorgere, in capo ai candidati, del diritto all'iscrizione, richiedono solo quei due requisiti, unitamente, è ovvio, alla richiesta degli interessati ed al possesso dei requisiti generali di



ammissione di cui all'art. 3 del medesimo decreto comuni a tutti gli atti che possano originare rapporti di lavoro con la PA.

L'art. 7 del D.M. 30 giugno 2014 n. 526, come visto, conferma tale volontà nell'escludere espressamente ragioni di esclusione diverse:

1. dalla presentazione della domanda di inclusione oltre il termine perentorio previsto;
 2. dalla mancanza dei requisiti generali di ammissione comuni a tutti gli atti che possano originare rapporti di lavoro con la PA;
- e, appunto,
3. dalla mancanza “...dei requisiti di ammissione di cui **agli art. 2 e 3**” del D.M 526/2014 (e non già di cui all'art. 4 del medesimo).

Quanto sopra dimostra l'illegittimità di qualunque provvedimento di esclusione dalla procedura di formazione delle suddette graduatorie nazionali che sia fondato sulla mancanza di requisiti diversi dai quattro appena elencati, tra i quali, come chiunque può vedere, non rientrano affatto quelli richiesti dall' “...**art. 4, comma 2**, del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526”.

- SETTIMO MOTIVO -

DIFETTO DEI PRESUPPOSTI LEGALI DEL PROVVEDIMENTO

L'atto impugnato, come visto, trae origine dall' abnorme iniziativa dell'Accademia di Belle Arti di Foggia (che, si ricorda, non aveva nessun titolo per intervenire nella procedura di formazione della graduatoria di Fashion Design) nonché dall'altrettanto abnorme comportamento del Ministero (il quale, si ricorda, anziché evidenziare



l'anomalia dell'iniziativa dell'Accademia di Foggia, anteriormente assumeva il ruolo di passacarte della prima e poi addirittura escludeva senza averne titolo, riservato per legge alla Commissione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, la ricorrente).

I suddetti illegittimi comportamenti sono già stati stigmatizzati in altra parte del presente ricorso.

In questa sede si deve tuttavia rilevare che l'atto ricorso è illegittimo anche perché letteralmente fondato esclusivamente su presupposti illegittimi quali certamente sono gli interventi dell'Accademia Foggiana e del Ministero che in ogni caso hanno violato ognuna delle norme previste per l'intervento dei terzi interessati (ma l'Accademia di Foggia avrebbe ben dovuto spiegare il suo "*interesse*") ciascuno dei quali, al più, avrebbe potuto presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria alla Commissione competente per la formazione della graduatoria di Fashion Design, vale a dire a quella dell'Accademia di belle Arti di Macerata, entro l'11 ottobre 2014 (e cioè, come previsto dal secondo comma dell'art. 10 del D.M. 526/2014, entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria) ovvero ricorrere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione avverso la graduatoria definitiva del 28 ottobre 2014.

- OTTAVO MOTIVO -

**VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL PRIMO
COMMA DELL'ART. 2 E DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 4 DEL D.M. 30
GIUGNO 2014 N. 526 ED ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI
FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI**



Come visto la norma è assai chiara nel rappresentare che **i soli requisiti richiesti per l'inserimento in graduatoria di un candidato sono i seguenti:**

1. non essere già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
2. essere incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo;
3. aver maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 fino alla data del decreto (30 giugno 2014), almeno tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, tenendo presente che per tale tipologia di contratti si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o almeno 125 ore di insegnamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei corsi accademici di primo o di secondo livello.

Considerati tutti gli elementi rappresentati si deve dedurre che la PA ricorsa abbia violato l'art. 2 del DM 526/2014 ovvero sia incorsa in un evidente vizio di eccesso di potere derivato da travisamento dei fatti ed errore nei presupposti giacché, come si rileva chiaramente dall'allegata domanda della ricorrente – in all.5 - (tra l'altro avvallata, si ricorda, dall'unica entità cui competeva per legge la sua valutazione, vale a dire la Commissione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata – v. graduatoria provvisoria allegata sub 6, graduatoria definitiva allegata sub 7 e verbale Commissione di Valutazione allegato sub. 13) la stessa:



1. non è già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. pag. 4 n.1 della domanda allegata sub 5);

2. è inclusa in ben 5 graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo (cfr. pag. 4 n.3 della domanda allegata sub 5);

3. ha maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 fino alla data del decreto (30 giugno 2014) molte più annualità di insegnamento di quelle richieste per l'iscrizione:

- a) tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato, di cui il primo di 323 giorni, il secondo di 365 giorni ed il terzo di 272 giorni (cfr. pag. 6 ultima tabella della domanda allegata sub 5)**
- b) tre anni accademici di insegnamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il primo di 180 ore, il secondo di 210 ore ed il terzo di 215 giorni (cfr. pag. 4 prima tabella della domanda allegata sub 5)**
- c) altri tre anni accademici di insegnamento (2006/2007 – 2007/2008 – 2008/2009) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per complessive 430 ore, vale a dire superiore di 55 ore a quelle richieste (cfr. pag. 5 ultima tabella compilata della domanda allegata sub 5 e pag.7 prima tabella compilata della medesima domanda allegata sub 5).**

Per converso la P.A. ha erroneamente interpretato anche il secondo comma dell'art. 4 del D.M. 526/2014 giacché in nessuna parte dello stesso, come del resto in nessuna parte dell'intero D.M. di cui trattasi, si prevede che i tre anni di insegnamento richiesti per ogni



domanda di inserimento in graduatoria debbano essere derivati da incarico conferito a seguito di procedura selettiva.

Invero si ribadisce che i soli requisiti richiesti dalla L. 128/2013 e dal D.M. 526/2014 ai fini dell' inserimento in graduatoria di un candidato sono i seguenti:

1. non essere già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
2. essere incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo;
3. aver maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002 fino alla data del decreto (30 giugno 2014), almeno tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa

Invero che il servizio prestato sia valido solo se conferito a seguito di procedura selettiva è pura invenzione dell'Accademia di Belle Arti di Foggia e di colui del Ministero che assai superficialmente (per non dire altro) ha inteso emettere l'abnorme atto-provvedimento ricorso.

In realtà, non v'è chi non veda come i due requisiti principali richiesti dalla Legge n. 128/2013 e dal D.M. 506/2014 debbano entrambi essere posseduti dai candidati del tutto indipendentemente l'uno dall'altro; in altre parole il servizio è valido se è presente anche il requisito dell'inclusione nella relativa graduatoria, requisito che potrebbe essere stato raggiunto dal candidato anche dopo aver effettuato il servizio in questione. Non è affermata nella normativa alcuna scansione temporale tra l'uno e l'altro requisito e non è richiesto affatto che l'inclusione in graduatoria debba necessariamente precedere il



servizio prestato, come l'Accademia di Belle Arti di Foggia, anche qui unica fra le istituzioni AFAM, pretende fantasiosamente di leggere nella normativa.

Analogamente nel comparto-scuola al candidato che consegue ad una certa data l'abilitazione all'insegnamento vengono regolarmente valutati anche i servizi dallo stesso svolti prima della data di conseguimento dell'abilitazione.

Chiarito ciò e posto che il rilievo effettuato dall'Accademia di Foggia sulla non validità del servizio svolto dalla ricorrente nell'a.a. 2008/2009 “ ... *perché prestato senza alcuna procedura selettiva*” non ha alcun valore giuridico, **va poi subito affermato che tale affermazione è pure del tutto FALSA.**

Infatti l'incarico di co.co.co. svolto dalla ricorrente nell'a.a. 2008/2009 è stato confermato dal C.A. dell'Accademia di Foggia sulla base di un giudizio molto positivo pronunciato dallo stesso Organo sull'incarico svolto dalla stessa nell'a.a. 2007/2008. Naturalmente la delibera di conferma in questione ha riguardato tutti i docenti che hanno svolto un incarico di co.co.co. nell'a.a. 2007/2008. Il Consiglio Accademico di Foggia ha quindi così prorogato gli effetti della procedura selettiva, svolta in precedenza, anche per l'a.a. 2008/2009, allo stesso modo in cui il C.A. può deliberare di prorogare per uno o più anni una graduatoria di istituto per incarichi a tempo determinato (supplenze), in genere fino ad un massimo di tre anni. In realtà, nella quasi totalità dei casi, le graduatorie di istituto per incarichi a tempo determinato hanno validità triennale. Così è anche all'Accademia di Foggia, dove anche le graduatorie dei co.co.co. negli ultimi anni sono diventate triennali.



Quindi l'incarico di co.co.co. della ricorrente per l'a.a. 2008/2009 è stato confermato con delibera del C.A. dell'Accademia di Foggia che ha così prorogato gli effetti della procedura selettiva svoltasi in precedenza e alla quale la stessa ha regolarmente partecipato.

- SULLA RICHIESTA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA -

Il mancato inserimento nella graduatoria nazionale per il settore di insegnamento richiesto dalla ricorrente gli precluderebbe la possibilità di essere incaricata a svolgere il lavoro di insegnamento, lavoro per il quale ha dedicato anni di studio e perfezionamento professionale.

Il danno è grave ed irreparabile, in quanto si negherebbe una vita dignitosa alla persona.

Le motivazioni addotte a sostegno del ricorso provano la sussistenza di tutti gli elementi per l'accoglimento della misura cautelare e, quindi, per l'adozione in via d'urgenza dei necessari provvedimenti idonei ad impedire che, nelle more della decisione di merito, l'Amministrazione attui comportamenti tali da rendere priva di concreta eseguibilità l'emananda sentenza, ovvero tali da comportare che la sua esecuzione possa a breve incidere su interessi altrui.

Invero, **a proposito dell'ultimo *periculum*, vi è da dire che a fronte di dodici persone inserite nella graduatoria nazionale alla cui iscrizione è interessata la ricorrente (all.14), potrebbe sopravvenire la disponibilità di un numero di posti di insegnamento assai più numeroso, la qual cosa comporta che, per coprirli, le singole Accademie interessate (vale a dire quelle in cui l'insegnamento è attualmente disponibile), non essendoci sufficienti iscritti nella graduatoria nazionale, dovranno ricorrere alla pubblicazione di un bando ed alla successiva selezione dei candidati per la costituzione di graduatorie di Istituto (operazione che**



comportererebbe non meno di due mesi a partire dalla constatazione dell'insufficienza degli iscritti nelle graduatorie nazionali) e che, conseguentemente, qualora non venisse emesso il richiesto provvedimento cautelare, l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso inciderebbe sulle posizioni e sulle aspettative di coloro che, provenienti dalle così obbligate graduatorie di Istituto, nel frattempo avranno occupato i posti vacanti.

Ognuno dei precedenti anni accademici è accaduto proprio quanto appena paventato, vale a dire la disponibilità di un numero di posti superiore a quello delle persone inserite in graduatoria e conseguentemente il verificarsi del presupposto che ha costretto le singole Accademie a procedere alla pubblicazione di bandi per la costituzione di graduatorie di Istituto, a cui sono conseguiti perlomeno i seguenti effetti: 1) perdita di risorse pubbliche; 2) perdita di tempo; 3) formazione di altro precariato; 4) discontinuità didattica; 5) disagi per gli studenti etc.etc.

Senza dire che la ratio della legge citata e del suo decreto attuativo è proprio quella di porre rimedio a situazioni come quella che il ministero sta realizzando con la loro violazione: creazione di nuovo precariato e mancata tutela di chi, come la ricorrente, ha fatto affidamento sul posto di lavoro occupato da anni.

Si rappresenta che la procedura annuale per l'assegnazione dei posti vacanti (procedura che comincia con l'avviso agli iscritti nelle graduatorie nazionali per la scelta delle sedi disponibili) lo scorso anno accademico è iniziata tra la fine della seconda e gli inizi della terza decade del mese di ottobre (all.15) e che, pertanto, qualora la S.V. Illustrissima ritenesse giusto accogliere, come ci si auspica, l'istanza cautelare, sarebbe opportuno che il provvedimento intervenga prima di allora.



Per quanto finora rappresentato non vi dovrebbero essere dubbi sulla configurabilità del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Per le suesposte ragioni, la Sig.ra Colacicco Maria Alessia, come rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché lo stesso, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della controversia davanti a sé e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In Via Cautelare:

- Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria nazionale per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM per l'insegnamento "ABPR34 – Fashion Design", disporre - inaudita altera parte - e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più opportuna) con riserva della Prof.ssa Colacicco nella suddetta graduatoria;

Nel Merito:

- accertare e dichiarare l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM per l'insegnamento "ABPR34 – Fashion Design";

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva nella



graduatoria nazionale per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle istituzioni AFAM per l'insegnamento "ABPR34 – Fashion Design", nella posizione derivante dal punteggio attribuito con tutte le conseguenze di legge, con decorrenza dall'approvazione della graduatoria, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università (MIUR), in persona del Ministro p.t., di adottare tutti gli atti necessari per il predetto inserimento;

- condannare, in ogni caso il Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università (MIUR), in persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono tutti i documenti indicati come allegati nel presente ricorso.

Si dichiara che presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, il cui valore è indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €34.585,23.

Con Osservanza, In Foggia il 1 settembre 2016

Avv. Gaetano de Perna

